

REGIONE
PIEMONTE


Direzione Turismo-Sport-Parchi

Settore Pianificazione Aree Protette

ermanno.debiaggi@regione.piemonte.it

Data 25 NOV. 2004 21.5

Protocollo 23704/21.5



U.T.

Al Comune di Baceno
Ufficio Servizi Tecnici
Via Roma n. 56
28861 - BACENO (VB)

Oggetto: Chiarimenti in merito alle Norme di attuazione del Piano Paesistico
Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero approvato con D.C.R. n.
618-3421 del 24 aprile 2004.

In riferimento alla Vostra nota n. 1770 del 23 aprile 2004, si precisa quanto segue:

- Richiesta di spostamento dell'edificio demolito fino al piano cantina per dissesto statico ed oggetto di restauro e ricostruzione (Edificio n. 147 - Scheda n. 13 - Pedemonte). Arch. Cristina Paglino

Parere - Lo spostamento dell'edificio 147 può essere opportunamente realizzato garantendo lo spazio per lo scivolamento della neve dall'edificio 148 realizzato nel 1997. Lo spostamento parallelo all'asse del colmo non dovrà essere di circa un metro, al fine di mantenere la composizione della struttura urbanistica del nucleo frazionale.

- Richiesta di prolungamento di un terrazzo in un edificio post '50 in località Arvinelli all'Alpe Devero. Proprietà Stefania Sgaramella e Daniele Mauro.
- Richiesta di ricostruzione di edificio post '50 bruciato durante l'inverno 2003. Geom. Massimo Trivellato.

Parere - Si tratta in entrambi i casi di situazioni riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera f) del Piano Paesistico



per i quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, i Comuni sono delegati alla emanazione della autorizzazione paesistica.

Sono possibili in tale contesto la manutenzione straordinaria da realizzarsi secondo le indicazioni indicate nelle Tabelle E dello stesso articolo 11 ovvero la ricostruzione dell'edificio con le modalità di cui all'articolo 12.

La valutazione ovvero l'indicazione degli aspetti costruttivi ed edilizi da utilizzare, spetta al Comune in virtù della delega attribuita con il citato articolo 13 della legge regionale 20/1989; tale delega è esercitata con riferimento ai tipi di intervento ammissibili ed alle indicazioni del Piano Paesistico. Sotto quest'ultimo profilo, il Comune può motivatamente acquisire il parere del progettista dello stesso Piano.

In ogni caso per quanto riguarda la possibilità concessa dal Piano di aumento volumetrico nel caso di totali o parziali ricostruzioni, si precisa che il valore del 30% indicato in normativa è da intendersi come limite "massimo" ammissibile non come unico parametro concedibile; ipoteticamente è possibile ammettere un intervento di ricostruzione senza aumento volumetrico.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Ermanno De Biaggi

DD/sr/Bacenoparere